

COMUNE DI ASSORO
31 GEN 2020
Arrivata il
Per ricevuta



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

UFFICIO N.E.P.
TRIBUNALE DI ENNA

29 GEN 2020

PERVENUTO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 617/2017

UDIENZA DEL

08/04/2019 ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SALVUCCI	DAVID	Presidente
☐	CACCIATO	NUNZIO	Relatore
☐	LO MONACO	CARLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 617/2017
depositato il 26/09/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 3780 IMU 2012
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 3780 IMU 2013
contro:

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA, N.280 94010 ASSORO

proposto dal ricorrente:

VALLE DEL DITTAINO SOC.COOP.AGRI
VIA VINCENZO GIUFFRIDA 202 95128 CATANIA CT

difeso da:

LA FERLA ALESSANDRO
VIA NAZIONALE N.31 94100 ENNA EN

N°
207/02/2019

PRONUNCIATA IL:

8/04/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13/05/19

Il Segretario

Dott.ssa D. Mario Pasqua

Protocollo n° 1036
del 03/02/2020
COMUNE DI ASSORO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 29.07.2017, depositato, in data 26.9.2017, presso la Commissione Tributaria Prov.le di Enna, la società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola" nel persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato il diniego al rimborso IMU anni 2012 e 2013, notificato l'1.6.2017, emesso dal Comune di Assoro, in quanto l'accatastamento degli immobili nella categoria D/10 è avvenuto in data successiva, eccependone la illegittimità posto che i fabbricati posseduti dalla società hanno ed avevano sin dal 2008 i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9. Comma 3 bis, lett. i) del D.L. 557/93 convertito in L. 133/1994. Ha chiesto, pertanto, che venga riconosciuto il diritto al rimborso richiesto di € 47.484,64.

Il Comune di Assoro, cui il ricorso è stato notificato ritualmente, non si è costituito in giudizio.

All'udienza, in camera di consiglio, dell'8 aprile 2019, il Collegio, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, esaminati gli atti, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il diniego è illegittimo per i seguenti motivi di diritto.

La Cass. SS.UU, con la sentenza n. 18565/09 ha sancito che : "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

Ancora la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21878/2018 ha affermato che "Secondo il dettato normativo di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013, norma d'interpretazione autentica, le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Sul punto ved. Anche Cass. ord. n. 24366/16, 24020/15, 23015/16, 13762/16, 13763/16, 10467/16.

Nel caso di specie, risulta che la cooperativa agricola ha presentato in data 17.06.2014 la relativa domanda, corredata di autocertificazione; con conseguente effetto retroattivo quinquennale anche per l'anno d'imposizione. Il Comune di Assoro ha, quindi, errato nel negare il diritto al rimborso.

Il ricorso, pertanto, va accolto riconoscendo il diritto al rimborso richiesto di €. 47.484,64.

Le spese di giudizio come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso e riconosce il diritto al rimborso di €. 47.484,64.

Condanna il Comune di Assoro al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in €. 1.000,00 oltre oneri come per legge se dovuti.

Così deciso, in Camera di Consiglio, in Enna l'8 aprile 2019

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Nunzio Cacciato)

IL PRESIDENTE

(Dott. David Salvucci)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
ENNA

E' copia conforme all'originale in n. 3 / acciata fogli.
Enna, li 27/01/2020

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. MASSIMILIANO CANTALUPO



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

Prot. N.

OGGETTO: Attestazione passaggio in giudicato della sentenza n. 207/02/2019 .

Vista l'istanza prodotta in data 27.01.2020 - Ricevuta N.S- 93/2020;
Vista l'interrogazione in data 27.01.2020 al sistema operativo SIGIT;

SI ATTESTA

Che sino alla data odierna, avverso la sentenza suindicata, emessa da questa Commissione Tributaria Provinciale in data 08.04.2019 e depositata in data 13.05.2019, relativa al ricorso R.G.R.617/2017, non risulta proposta impugnazione nei termini di legge e che, pertanto, la stessa è passata in cosa giudicata ai sensi dell'art. 327 c.p.c.-

Enna 27/01/2020

Il DIRETTORE *ff*
dell'Ufficio di Segreteria
Dott. M. Cantalupo

M. Cantalupo

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
ENNA

E' copia conforme all'originale in n. 5 / CINQUE / FACCINTE
Enna, li 29/01/2020

Dott.ssa D. Mario Pasqua

X Comune

TRIBUNALE DI ENNA UFFICIO N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

A richiesta DOTT. ALESSANDRO LA FERLA

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suintestato Ufficio
CERTIFICO

di avere notificato copia conforme all'originale del superiore atto al
Sig. COMUNE DI ASSORO

Residente a ASSORO in Via / P.zza VIA CRISA n. 280

mediante consegna fattane a mani al Sig. Bellintone

Luigi Condito il Proc. N. 2

Assoro 31/4/2020

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIO GIUDIZIARIO
GRUPPO PROCEDURE


SPECIFICA
Mod. A 282

Mod. E

Mod. F

Notifiche/Esecuzione €.....

Trasferta €.....

10% Trasferta €.....

Spese postali €.....

Diritti di copia/trascr./bollo €.....

Totale 18,35

20 APR 2020